

XLVI.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** *Sunto di petizione — Congedi — Comunicazione 1. di un messaggio del Presidente della Camera elettiva con cui trasmette il progetto di legge sul riordinamento ed armamento della Guardia nazionale mobile iniziato dalla medesima; 2. di una lettera del Ministro dei lavori pubblici; 3 di un'altra della Direzione della Società del Collegio degli Artigianelli in Torino; 4. del risultato dello squittinio di lista per la nomina della Commissione per l'esame del progetto iniziato dal Senatore Matteucci sull'istruzione superiore, 5. di una lettera del Senatore Plana; 6. di due reali decreti di nomina a R. Commissari del Commendatore Bo e marchese Serra Cussano per sostenere la discussione il 1. del progetto di legge sulla sanità marittima; il 2. di quello delle tasse marittime — Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Gallone di Nociglia — Giuramento del medesimo — Lettura e sviluppo della proposta iniziata dal Senatore Roncalli F.co — Domanda per la votazione a squittinio segreto di questa proposta — Non è ammessa la presa in considerazione della proposta Roncalli — Comunicazione di una lettera del Senatore Casati — Adesione all'istanza del Ministro di grazia e giustizia per l'immediata discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario delle province napoletane e siciliane — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 di questo progetto — Incidente sull'articolo addizionale al progetto medesimo — Parole dei Senatori Vacca, Di Pollone, Pareto e del Ministro di grazia e giustizia — Deliberazione al riguardo ed approvazione dell'articolo addizionale non che dell'intero progetto — Comunicazione dei documenti relativi al riconoscimento del Regno d'Italia per parte della Francia — Discussione sul progetto di legge per il servizio della sanità marittima — Osservazioni ed istanze del Senatore Pareto — Risposta del Ministro della marina — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 al 5. — Obbiezioni ed istanze del Senatore Pareto sull'art. 6 combattute dal Commissario regio, dal Senatore Martinengo e dal Ministro della marina — Adozione degli articoli 6 al 18 e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1860; 2. per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del Ministero dell'interno 1860 ed anni precedenti; 3. per la leva di 4500 uomini sui nati nel 1840 nelle province dell'isola di Sicilia — Dichiarazione del Senatore S. Elia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, della Marina, non che il regio Commissario Commendatore Bo.

Il Senatore Segretario **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore Segretario **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3005. Parecchi coloni che allegano diritti al godimento, mediante tributo, di alcuni terreni situati nella contrada Saccione, comune di S. Martino, provincia di Molise (Napoli) ricorrono al Senato onde ottenere che la questione sia deferita ad un tribunale ordinario, so-

spendendosi intanto l'esecuzione della sentenza prima d'ora pronunciata sulla materia, o che venga restituita al Demanio la rendita di cui si tratta.

Legge pure le lettere del Senatori Di Campello, Malaspina e Capone, i quali domandano per motivi di famiglia e di salute un congedo, che è loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Ho l'onore di dar lettura al Senato di un messaggio del Presidente della Camera elettiva.

« Torino, 26 giugno 1861.

« La Camera in seduta del 24 corrente ha approvato il progetto di legge da essa iniziato intorno al riordinamento ed all'armamento della guardia nazionale mobile, che il sottoscritto si iscrive ad onore di trasmet-

tere all'onorevolissimo ed eccellentissimo vice-Presidente del Senato del Regno, onde voglia sottoporlo alle sue deliberazioni ».

Ho creduto opportuno di far eseguire immediatamente la stampa di questo progetto che venne già distribuito ai signori Senatori.

Se il Senato intende che si dia lettura di questo progetto, io lo leggerò, ma però parmi che se ne possa fare a meno essendo già, come dissi, il progetto sotto gli occhi dei Senatori.

Il signor Ministro dei lavori pubblici scrive alla Presidenza del Senato in data 26 giugno 1861.

« I signori Senatori delle province napoletane e siciliane al loro primo recarsi alla sede del Parlamento ebbero e sulle ferrovie e sui battelli a vapore il trasporto gratuito tanto per essi quanto per le rispettive famiglie. Eguale agevolezza intendendo il Governo di procacciare ai medesimi allorchè spirando l'attuale primo periodo della sessione parlamentare avranno a recarsi alle case loro, il sottoscritto prega la Presidenza del Senato del Regno perchè voglia procurare a questo Ministero una esatta nota dei signori Senatori predetti con indicazione di quelli che hanno con sè la famiglia e degli individui che la compongono, acciò si possa disporre in tempo per il rilascio dei biglietti di percorrenza gratuita.

« Nello stesso tempo lo scrivente debbe porgere preghiera a cotesta onorevolissima Presidenza acciò disponga onde i signori Senatori delle province napoletane e siciliane siano avvertiti come l'eccezionale favore del trasporto gratuito delle famiglie non potrebbe più aver tratto consecutivo e si intenderà quindi per l'avvenire circoscritto come accade per tutti gli altri membri del Parlamento alle sole persone elette a far parte del Parlamento medesimo ».

La Direzione della Società del Collegio degli Artigianelli scrive alla Presidenza:

I sottoscritti incaricati specialmente dalla direzione della Società iniziatrice del collegio degli artigianelli in Torino e della colonia agricola in Moncuoco si pregiano presentare all'E. V. ed agli altri membri tutti del Senato rispettosa preghiera di voler onorare di loro presenza il solenne collocamento che verrà operato dalle loro AA. RR. i Principi Umberto ed Amedeo, della pietra fondamentale al nuovo collegio degli artigianelli in costruzione sugli antichi spalti della Cittadella di Torino, sul terreno gratuitamente concesso all'Opera colla legge 22 luglio 1860.

« La funzione avrà luogo il giorno di sabato 29 corrente giugno a ore 9 del mattino.

« Nell'interessare la compiacenza dell'E. V. per l'opportuna comunicazione al Senato osano pur supplicarla a voler ordinare che uno degli uscieri di esso si trovi alla porta d'ingresso del locale suaccennato.

« Aggradisca, ecc.

N.B. L'accesso al locale avrà luogo dal Corso Palestro in capo a Doragrossa a sinistra ».

I cinque uffizi in cui è spartito il Senato, avendo preso

cognizione del progetto di legge sull'istruzione superiore, iniziato dal Senatore Matteucci, convennero di attenersi ad una speciale forma nella composizione della Commissione, in conformità dell'articolo 21 del vigente regolamento, il quale porta che il Senato può fermare Commissioni speciali per votazione fatta negli uffizi a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero corpo del Senato.

In questo caso, dice il regolamento, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun uffizio i cinque Presidenti si riuniscono e raccogliendo i voti dei cinque uffizi, ne fanno lo spoglio generale.

Si stabilì che la Commissione fosse composta di undici membri, e riuscirono eletti i Senatori: Amari professore Michele, Gioia, Cibrario, Cadorna, Casati, Mameli, Alfieri, Matteucci, Montanari, Plana, Riberi.

Il Senatore Plana, in data d'oggi, scrive al Presidente del Senato: « Ho l'onore di fare consapevole V. E. che lo stato della mia malattia non consente che io accetti le funzioni di Commissario del Senato per l'esame della legge sulla istruzione superiore del professore Matteucci.

« La prego pertanto di farmi surrogare in modo con forme al Regolamento ».

Quindi gli uffizi, eccetto che altrimenti venga stabilito devono, come è di regola, nello stesso modo col quale hanno proceduto alla composizione della Commissione, supplire con altra nomina al Commissario dimissionario.

Do lettura di due Regi Decreti di nomine di Commissarii regi per sostenere la discussione di due progetti di legge.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina, abbiamo decretato e decretiamo:

Il commendatore Angelo Bo, Direttore generale della sanità marittima, è nominato regio Commissario per la discussione al Parlamento nazionale del progetto di legge intorno al servizio della sanità marittima.

Dato a Torino il 26 maggio 1861.

VITTORIO EMANUELE II.

CAMILLO CAVALLO.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Il Marchese Francesco Serra Cassano è incaricato di

difendere al Parlamento il progetto di legge sulle tasse marittime, al qual effetto è nominato Nostro Commissario.

Torino, 5 giugno 1861.

VITTORIO EMANUELE.

FANTI.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE  
DEL SENATORE GALLONE DI NOCIGLIA E  
GIURAMENTO DEL MEDESIMO.

**Presidente.** La parola è al Senatore Saluzzo per la relazione dei titoli del signor Senatore conte di Nociglia.

**Senatore Saluzzo.** Signori Senatori. Il signor Giuseppe Gallone conte di Nociglia nominato con Real Decreto del 20 gennaio Senatore del Regno, nacque in Napoli il 20 agosto 1819, ed ha perciò raggiunto l'età voluta dalla legge. Dai legali documenti che esso ha presentati risulta che egli paga annualmente allo Stato per imposizioni dirette la somma di L. 3,000, come è prescritto dal N. 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Quindi in nome dell'Ufficio 3. ho l'onore di proporvi la convalidazione della sua nomina.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato)

Il signor Conte di Nociglia essendo presente, si farà luogo alla prestazione del giuramento. Prego il Senatore Conte di Pollone ed il Senatore Marchese Saluzzo a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta il signor Conte Gallone di Nociglia nell'Aula dai Senatori Di Pollone e Marchese Saluzzo, presta giuramento nella consueta formola);

**Presidente.** Do atto al signor Conte di Nociglia del stato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

LETTURA E SVILUPPO DELLA PROPOSTA  
INIZIATA DAL SENATORE RONCALLI FRANCESCO.

**Presidente.** La parola è al Senatore Roncalli per la lettura e sviluppo di una sua proposta di legge. Rileggerò l'articolo del regolamento relativo al modo di procedere in quest'occasione.

« Art. 71. Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato.

« La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori. »

Reco a conoscenza del Senato come sia stato depo-

sitata al banco della Presidenza la domanda sottoscritta da undici Senatori, perchè la votazione sulla ammissione della presa in considerazione abbia luogo a squittinio segreto.

Epperò dopo la lettura e sviluppo del progetto di legge la votazione per la presa in considerazione avrà luogo a squittinio segreto.

Il Senatore Roncalli ha la parola;

Senatore **Roncalli**, (*leggendo*).

Onorevolissimo Signor Presidente.

Il sottoscritto, usando del diritto di iniziativa, che lo Statuto gli accorda, ha l'onore di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Senato il seguente :

PROGETTO DI LEGGE.

« Articolo primo. I membri del Parlamento Nazionale hanno diritto alla gratuita circolazione sopra le ferrovie del Regno per tutta la durata delle Sessioni, negli otto giorni anteriori al loro principio, e negli otto successivi alla comunicazione del decreto reale di chiusura.

« Articolo secondo. Il Ministro dei lavori pubblici conchiuderà a tal uopo nel più breve tempo possibile opportune convenzioni con le Società concessionarie per quelle ferrovie, all'esercizio delle quali esse hanno attualmente diritto, ed in caso di non riuscita, adotterà quegli altri mezzi, che meglio fossero atti ad ottenere lo scopo.

« Articolo terzo. In tutte le concessioni successive alla presente legge dovrà esservi inserita una clausola atta ad assicurarne l'esecuzione.

« Articolo quarto. Questa legge avrà vigore immediatamente dopo la sua promulgazione. »

Nell'atto poi di deporre, come di dovere sul banco della Presidenza, prega l'E. V. di voler dar corso alle pratiche prescritte dal vigente regolamento e si segna col massimo rispetto.

Signori Senatori,

Il concetto del disegno di legge da me presentato è così semplice e chiaro da rendere inutile uno speciale sviluppo.

Non abuserò perciò della vostra tolleranza, e mi limiterò a ripetere con poche parole quanto già esposi agli Uffici riuniti in conferenza circa i motivi che mi determinarono a proporlo.

Il precedente Ministro dei lavori pubblici fece nella passata sessione, e l'attuale replicò in questa, l'offerta ai Membri del Parlamento di un biglietto di gratuita circolazione sulle ferrovie esercite dallo Stato, che venne accettato ed usufruito.

Il fatto di questa accettazione facendoci fede, che gli onorevoli miei colleghi completamente meco dividevano il convincimento della convenienza ed opportunità di quella misura, mi assicurava, che sopra un tal punto non dovesse sorgere seria discrepanza di opi-

nioni, e mi dispenso ora dal dilungarmi in ulteriori dimostrazioni.

Non poteva però egualmente persuadermi, che il modo con il quale veniva attuata quella misura fosse costituzionale, equo, e per noi abbastanza decoroso.

Mi si affacciava sul primo punto il riflesso che i fatti che tendono ad aggravare le Finanze dello Stato sia coll'aumentare le spese come col diminuirne le rendite non possano ritenersi di competenza ministeriale.

Sembravami pure evidente che la misura dal Ministro adottata non fosse a sufficienza ampia ed estesa per avvicinarsi quanto era possibile allo scopo da ottenersi, e soprattutto che non fosse consentanea ai principii d'equità e giustizia distributiva, rendendo proficua a pochi individui soltanto una facilitazione, alla quale tutti avevano eguale diritto.

Deggio finalmente confessare, che riuscivami alquanto molesta e di difficile concepimento l'idea, che coloro i quali per fiducia del Re o per mandato del popolo siedono legislatori del Regno, dovessero accettare per grazia e favor ministeriale quanto era loro facile di ottenere col mezzo più decoroso di una legge.

Questi riflessi mi parvero abbastanza incalzanti per dedurne il bisogno di regolarizzare la posizione, ed eliminare li inconvenienti accennati, e mi decisi a prendere la iniziativa di un progetto di legge, che, ove venisse adottato, fosse atto a raggiungere pienamente lo scopo.

Un tal progetto subì con fortuna la prima fase del suo corso, e ne fu, dopo ponderata discussione, accordata la lettura in pubblica seduta.

Se non che il desiderio dimostrato da un certo numero di onorevoli Colleghi, che quella legge venisse promossa per iniziativa ministeriale anzichè per quella di un membro del nostro Corpo, la deferenza che io, di tutti il meno importante, loro doveva, e le lusinghiere aperture dal Ministro con avveduto intendimento fatte, mi indussero a sospendere per qualche tempo ogni ulteriore procedimento.

Deggio però confessare, che nessuna fiducia io riponeva nelle misure, che il signor Ministro avrebbe prese, perchè sapendolo per esplicita di lui affermazione perentoriamente contrario alla massima, inal sapeva capacarmi che potesse agir bene, agendo contro il proprio intimo convincimento.

Nè i fatti tardarono a dimostrare quanto la mia previdenza fosse fondata.

Non un progetto di legge venne presentato, ma invece dopo interminabili e non giustificate lungaggini, il Ministro ci ha fatto il regalo di un libretto con viglietti di favore, la cui consegna avrà compimento forse col termine del corrente mese, quando imminente sarà la proroga della sessione, ed il cui valore sarà annullato durante la proroga medesima, così che per ora ne sarà derisorio l'effetto.

In pari tempo il Ministro non trascura i mezzi di aumentare le difficoltà per l'avvenire. Imperocchè dopo

aver magnificate e forse esagerate le difficoltà che si incontrano per stipulare convenzioni con le compagnie già concessionarie, continua a presentare nuove leggi di concessioni di ferrovie senza aggiungervi riserva alcuna che valga ad eliminarle per l'avvenire.

Tali fatti sono troppo eloquenti, perchè siavi bisogno di ulteriori commenti.

Il Ministro non ebbe pel momento il coraggio di opporsi francamente al conosciuto desiderio del maggior numero dei Membri del Parlamento, ma, sempre avverso alla misura, procurò col rivestirla di illegalissima forma, col ridurla alle più meschine ed indecorose proporzioni, e segnatamente col prepararle per l'avvenire maggiori e più serie difficoltà di esecuzione, di toglierle ogni condizione di vitalità.

Statene pur certi, o Signori, sinchè l'attual Ministro avrà il portafoglio dei Lavori Pubblici, a meno d'imporgliela con una legge, noi non otterremo mai una misura nè stabile, nè completa, nè decorosa.

Un ultimo riflesso devo pure sottoporvi, il quale non dovrebbe essere di poco peso per determinarvi a prendere in considerazione il progetto di legge da me presentato.

Voi non potete, onorevoli Colleghi, non aver presente come ad ogni momento siete chiamati ad accordar sanatorie al Ministero per ispesse sostenute o per contratti impegni senza preventiva parlamentare sanzione, e come e gli uffici del Senato e gli uffici centrali spesso echeggino di giusti lagni per la frequenza di un abuso, che tende a falsare radicalmente nella prima sua base il sistema costituzionale.

Tali lagni, e l'energico modo con il quale di frequente li odo esprimere, mi fanno argomentare che il Senato non sia per volerne tollerare molto a lungo la continuazione, e per ciò non esito a pensare che sarebbe poco logica, e molto inopportuna la non presa in considerazione della proposita idea di legge, perchè potrebbe di leggeri venire interpretata come una tacita ed indiretta adesione al lamentato sistema.

Io non prolungo più oltre il mio ragionamento perchè mi lusingo che quanto già dissi possa essere sufficiente per indurre il Senato a prenderla in considerazione.

Mi riservo poi, nel caso che questo onore mi venisse concesso, di discutere e sciogliere, come potrò e saprò meglio, quelle difficoltà ed obiezioni che nella successiva discussione mi venissero per avventura fatte, non che di accogliere con gratitudine quei miglioramenti, che il maggior sapere degli onorevoli miei Colleghi fosse per suggeririni.

**Presidente.** Si passa ora alla votazione a squittinio segreto.

Prego il signor Senatore segretario d'Adda di fare l'appello nominale.

(Il Senatore Segretario. D'Adda. fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	30
Contrari . . . . .	49

Il Senato non ammette la presa in considerazione.

Prima di passare alla discussione dei progetti di legge posti all'ordine del giorno, debbo dare lettura al Senato di una lettera che mi è stata consegnata momenti fa, e diretta dall'onorevole Senatore Casali.

« Eccellenza,

« Come aveva già espresso a voce all'E. V. varie speciali circostanze m'impediscono di potere accettare l'onorevole incarico di formar parte della Commissione allo scopo di esaminare il progetto di legge proposto dal Senatore prof. Matteucci.

« Prego pertanto d'esserne esonerato.

« Col massimo rispetto, ecc.

Conseguentemente due sono i membri di quella Commissione che debbonsi surrogare.

Questa surrogazione avrà luogo nello stesso modo da me avanti accennato.

Senatore Lauzi Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Non essendovi necessità nel caso di votazione a squittinio di lista, che vi abbia la maggioranza assoluta, bastando per queste elezioni la maggioranza relativa, non mi pare che debba rinnovarsi lo squittinio, ma debbano ritenersi eletti in surrogazione dei due Senatori, che hanno rinunciato, quelli che hanno ottenuto il numero maggiore dei voti dopo quelli che risultarono già eletti.

**Presidente.** Gli Uffici si raduneranno, e vedranno in qual modo si dovrà provvedere.

Senatore Lauzi. Quest'è un'altro sistema.

**Presidente.** Gli Uffici si raduneranno e vedranno se abbiansi a ritenere come surroganti i due Senatori che sono immediatamente successivi a quelli che hanno avuto la maggioranza, oppure se altro abbiasi a fare; ma presentemente il Senato non può occuparsi di questo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.  
(V. atti del Senato N. 47.)

**Presidente.** Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Debbo fare a questo onorando Consesso una preghiera, la quale potrebbe parere indiscreta, se non la accusasse necessità. È necessario che il Senato si occupi in questa medesima seduta della discussione del progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, che fu già adottato dalla Camera dei Deputati e che si riferisce alla sospensione del Decreto 17 febbraio 1861 pubblicato nelle province

meridionali, per mettere in esecuzione l'ordinamento giudiziario ed il codice penale.

È necessario, dissi, che questo progetto si discuta in questa seduta, avvegnachè quando gli effetti del Decreto 17 febbraio 1861 non fossero sospesi, dovrebbe l'ordinamento giudiziario ed il Codice penale andare in esecuzione col 1° luglio.

Spero perciò che vorrà essere favorevole a questa mia domanda.

**Presidente.** Interrogo il Senato se voglia accedere alla domanda fatta dal Ministro della giustizia di procedere immediatamente alla discussione del progetto di legge di cui ha testè tenuto discorso.

Chi intende procedere all'immediata discussione di questo progetto, sorga.

(Approvato)

Darò ora lettura del relativo progetto di legge (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. L'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura penale pubblicate con decreti del 17 febbraio 1861 per le province napoletane è prorogata al 1° gennaio 1862, salvo la eccezione contenuta nell'articolo seguente. »

(Approvato)

« Art. 2. L'esecuzione delle leggi sovra indicate, non che di quella del 13 novembre 1859 sugli atipendii dei funzionari giudiziari, pubblicata con Decreto del 17 febbraio 1861, per le province siciliane, è prorogata ugualmente al 1° gennaio 1862. »

« Il Codice penale pubblicato collo stesso Decreto avrà esecuzione dal 1° novembre 1861 colle modificazioni ed aggiunte apportate allo stesso col Decreto del Luogotenente delle province napoletane del 17 febbraio 1861. »

(Approvato)

« Art. 3. Dalla pubblicazione della presente legge comincerà ad aver vigore nelle dette province il capitolo 7°, del titolo primo del nuovo ordinamento giudiziario del 17 febbraio 1861, salvo quella parte che riguarda il numero dei votanti, il quale continuerà ad essere di nove.

Ora viene la seguente disposizione:

« L'articolo 130 del Codice di procedura penale vigente nelle province napoletane e siciliane è surrogato dall'articolo seguente. »

« Nei misfatti (*crimini*) portanti a pena minore del secondo grado dei lavori forzati, l'imputato contro di cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, può presentarsi alla gran Corte, e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza di essa Gran Corte o sotto consegna o cauzione, secondo l'indole del misfatto e la qualità dell'imputato. »

« Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati. »

« Quando l'imputato si presenta alla Gran Corte, se il mandato d'arresto si è già spedito, sarà rinvocato di diritto. »

Questa disposizione è staccata e forma una specie d'articolo, ma però è senza numero; questa è una cosa insolita.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Temo che sia un errore di stampa.

**Senatore Vacca.** È una dichiarazione addizionale.

**Presidente.** Il testo quale ci fu trasmesso dalla Camera dei Deputati non portava indicazione di numero: adesso domando se intendesi di aggiungere un numero, oppure se si vuole prescindere e considerarlo unicamente come un annesso.

Prego il signor Relatore di voler dare spiegazioni in proposito.

**Senatore Vacca.** Piglierebbe sembianza di un articolo addizionale, perchè coll'aggiungervi il numero, sarebbe necessità di rimandarlo all'altra Camera, e non mi parrebbe per verità il caso.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non mi pare che vi sia necessità del rimando nel fare che questa disposizione formi l'articolo 4; si correggerebbe un errore di fatto perchè essa è incontestabilmente diversa da quelle disposizioni che sono contenute nell'articolo precedente; dunque necessariamente deve formare un articolo separato.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola per far osservare che ove anche vi sia un errore materiale, se il Senato lo corregge, si dovrà rimandare la legge alla Camera dei Deputati, perchè, anche un errore materiale non si può correggere senza ch'essa sia rimandata all'altro ramo del Parlamento.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non credo, ripeto, che vi sia necessità di rimandare all'altra Camera la legge per ciò solo che venisse dal Senato espresso che quest'articolo forma la 4.ª disposizione della legge; ma qualora il Senato credesse che vi fosse questa necessità, allora lo pregherei di lasciare nella legge questa imperfezione e non mettere ostacolo alla sua adozione.

**Senatore Pareto.** Io dubito molto che l'aggiunta di una semplice parola obblighi a rimandare la legge dal Senato alla Camera dei Deputati: ma in questa circostanza eccezionale, credo meglio che non vi sia intitolazione d'articolo, quindi la legge sia votata tal quale, perchè se ci fosse il N. 4. probabilmente gli scrupolosi troverebbero che bisognerebbe rimandare la legge all'altra Camera, ed è meglio non andar incontro ad un inconveniente gravissimo quale sarebbe quello, lasciando introdurre nella legge questo numero, di differirne per lungo tratto la sanzione. Noi vogliamo che si applichi tosto, e perciò conviene meglio starsene alle parole del signor Ministro, che modificare anche soltanto materialmente la legge; con che si rischierebbe di doverla rimandare alla Camera Elettiva.

**Presidente.** Ho sotto gli occhi il testo del manoscritto trasmesso dalla Camera dei Deputati, ed il testo manoscritto è identico allo stampato.

Vale a dire che dopo l'articolo 3 vi è una linea, e dopo ci è il testo come è stato stampato e distribuito al Senato; senza indicazione di numero d'articolo. Conseguentemente, dietro le osservazioni che ci sono fatte, parendo inopportuno l'aggiungere semplicemente una cifra la quale può rendere necessario di rimandare una legge così urgente alla Camera dei Deputati, interrogherò il Senato se voglia passare alla votazione della disposizione come sta.

Chi intende si passi alla discussione della disposizione come sta, voglia levarsi.

(Il Senato approva).

Do nuovamente lettura della disposizione.

« L'art. 130 del Codice di procedura penale vigente nelle province napoletane e siciliane è surrogato dall'articolo seguente.

« Nei misfatti (*crimini*) portanti a pena minore del secondo grado dei lavori forzati, l'imputato contro di cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, può presentarsi alla Gran Corte, e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza di essa Gran Corte o sotto consegna o cauzione, secondo l'indole del misfatto e la qualità dell'imputato. »

« Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati. »

« Quando l'imputato si presenta alla Gran Corte, se il mandato d'arresto si è già spedito, sarà rinvocato di diritto. »

(Approvato).

Si passa ora allo squittinio segreto.

#### COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL REGNO D'ITALIA.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domanderei la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri ho l'onore di deporre sul banco della presidenza le note relative al riconoscimento del Regno d'Italia per parte della Francia.

**Presidente.** Do atto al signor ministro della comunicazione testè fatta.

**Senatore Alfieri.** Sono dolente di interrompere la votazione alla quale siamo chiamati; ma io non so capire come si possa votare questa disposizione separata.....

**Presidente.** Il Senatore Alfieri muove un dubbio sulla forma della disposizione testè votata. Il Senato rammenta che io gli ho rappresentato il caso, e l'ho rappresentato dicendo che non ci era numero d'articolo; abbiamo verificato sul testo del messaggio e il testo del messaggio è qual è stato riprodotto dalla stampa. In-

terrogato il Senato se credeva di passar oltre con questo difetto di forma, il Senato ha detto di passar oltre con questo difetto; e interrogato il Senato per il voto sull'esistenza della disposizione che non è qualificata d'articolo, il Senato l'ha approvata...

**Senatore Alfieri.** Senza che sia mio intendimento di suscitare nessuna difficoltà, io osservavo solamente che questa disposizione deve essere o un articolo a parte o parte di un articolo. Se è separata dall'articolo 3° non ci vuole nessun cambiamento; ma se veramente sta così, essa è tanto nuova che non so veramente come si farà ad applicarla.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Riesce veramente in questo senso. Non formerà un articolo a parte, ma farà parte dell'articolo 3°, e si dirà che impropriamente questa disposizione fu collocata nell'articolo 3°. Tuttavia per non correre un maggior pericolo qual è quello di non avere una legge la quale è di assoluta necessità, io sono disposto a sopportare questa imperfezione....

**Senatore Roncalli Francesco.** Domando la parola sull'osservanza del regolamento.

**Presidente.** Permetta che si compia la votazione.

**Senatore Roncalli.** Siccome è stata interrotta la votazione....

**Presidente.** Si continua la votazione... Si fa l'appello.

**Senatore Roncalli.** La votazione è stata interrotta...

**Presidente.** È stato un semplice incidente di conversazione, ma il Senato ha già deliberato, nè altro si può più fare che procedere all'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale).

Risultato della votazione.

Numero dei votanti... 77

Favorevoli... 72

Contrarii... 5

Il Senato adotta.

Secondo il nostro ordine del giorno verrebbero ora in discussione due progetti di legge per maggiori spese, poi un altro per la leva di 4,500 uomini sui nati nel 1850 nelle province siciliane; in ultimo un progetto di legge relativo al servizio della sanità marittima.

Domanderei al Senato la permissione di anteporre l'ultimo e di metterlo per il primo. È qui presente il Commissario Regio incaricato di sostenerne la discussione. Siccome si tratta di legge, che deve andare in vigore col primo del prossimo luglio, mi pare, che possa meritare questa preferenza.

Se non c'è osservazione in contrario, si terrà questo ordine nella discussione.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA SANITÀ MARITTIMA.

(V. atti del Senato N° 38).

**Presidente.** Darò lettura del progetto di legge (Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** Io certo non vengo ad oppormi a questa legge, che anzi la trovo un miglioramento grande sopra quella che precedentemente ci reggeva, perchè toglie il campo a certe riscossioni, che potevano degenerare in abuso; ma a parte di qualche piccola osservazione che farò all'articolo 6, vengo ad appoggiarla.

Non è precisamente per appoggiarla, che ho chiesto la parola, bensì per fare all'occasione di questa legge una domanda al signor Ministro della Marina, il quale presiede anche alla sanità marittima, domanda che consiste a che si apra nelle vicinanze di Genova un Lazzaretto, giacchè le provenienze sospette in quel porto sono obbligate per andare a purgare la contumacia, ad andare lontanissimo. Non potendosi forse però attuare questo Lazzaretto immediatamente, chiederai che al più presto possibile fosse consegnato alla sanità marittima l'antico Lazzaretto del Varignano, il quale, dietro un nuovo progetto per l'Arsenale marittimo della Spezia, forse non può servire per nulla a quello stabilimento.

Il lazzeretto del Varignano passava per un modello dei lazzeretti d'Italia e d'Europa; esso fu fondato dalla Repubblica di Genova nel 1720, e costò l'ingente somma di quattro milioni di lire genovesi, che monterebbero adesso a più di sette milioni di lire nostre; esso preservò il nostro porto, e la Liguria dalla peste che inferì tanto gravemente, giusto in quell'anno in Marsiglia, la preservò anche da altre epidemie che terribili si mostrarono in altre parti d'Italia e d'Europa, da cui, grazie al cielo, furono esenti le riviere liguri, perchè la sanità marittima di Genova, per i suoi regolamenti, fu tenuta sempre un modello in questo genere di cose.

Io spero che il Ministro facendo diritto a questa domanda, la quale non è fatta per interesse municipale ma per gravissimo interesse generale, perchè il non avere il lazzeretto incaglia il commercio, vorrà destinare un locale adatto nelle vicinanze di Genova per questo lazzeretto; o piuttosto, siccome ciò porterebbe un gran ritardo, vorrà ridonare alla Sanità il Lazzaretto del Varignano, che oggidì non può più servire per l'oggetto a cui si era ultimamente destinato, cioè a far parte dell'arsenale della Spezia, ossia arsenale del Varignano, giacchè sento cambiato totalmente il progetto di quell'arsenale e portato in luogo non dirò più adatto perchè non voglio pregiudicare nulla, ma sicuramente più acconcio ad un maggiore sviluppo.

Mi riservo poi di parlare all'art. 6 circa le provenienze e le tariffe che le riguardano.

**Ministro della Marina.** Faceva bene l'onorevole Senatore Pareto ad insistere sulla convenienza di stabilire un lazzeretto, il quale possa tener luogo dell'antico, posto al Varignano. Ora l'onorevole Senatore Pareto saprà che fu tolto il Lazzaretto dal Varignano, allorchè si trattava di trasportare lo stabilimento dell'arsenale marittimo nel Varignano stesso, e che quel

grandissimo edificio era stato destinato specialmente per collocarvi gli Uffici dell'Amministrazione marittima. Ricorderà ad un tempo il signor Senatore Pareto che, quantunque il Governo in quell'epoca avesse giudicato di occupare quel lazzeretto, tuttavia esso aveva già fatto compilare un altro progetto di lazzeretto da stabilirsi nelle vicinanze. Ora che il trasporto dell'arsenale marittimo, anzi che farsi nel seno del Varignano, si propone al contrario a San Vito nel golfo della Spezia medesimo, è evidente che quel fabbricato del Varignano resta totalmente libero.

Il Governo si occupa di questo disegno, e sta a lui il decidere se quello stabilimento del Varignano deve essere restituito ad uso di Lazzeretto, oppure debba essere convertito in ospedale o destinato ad altro uso.

Ma sia certo il signor Senatore Pareto che quest'oggetto della sua interpellanza sarà tenuto in considerazione dal Governo.

**Senatore Pareto.** Ringrazio il signor Ministro della Marina di queste assicurazioni che dà al commercio ed alla sanità della città di Genova, che sono certo, saranno molto gradite dal paese.

**Presidente.** Se non c'è altri che domandi la parola interrogherò il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggerò i singoli articoli.

« Art. 1. La Convenzione internazionale sanitaria collo annessovi regolamento firmata a Parigi il 3 febbraio 1852, ed approvata con legge del 2 dicembre stesso anno, avrà piena ed intera esecuzione in tutte le province del Regno. »

(Approvato)

« Art. 2. Il servizio della sanità marittima dipende dal Ministro della marina.

« Al solo Ministro della marina è fatta facoltà di decretare e revocare, nei limiti della convenzione e regolamenti su citati:

« 1. Le quarantene alle quali possono andar soggette all'approdo nel Regno le procedenze marittime;

« 2. Ogni altra nuova misura sanitaria diretta a tutelare la salute pubblica per rapporto alle procedenze di mare. »

(Approvato)

« Art. 3. Vi saranno nello Stato cinque Direzioni di sanità marittima distribuite come segue;

« Una in Genova con giurisdizione sopra tutto il litorale dalle frontiere della Francia alla Magra, e dell'Isola di Sardegna;

« Una in Livorno con giurisdizione sul litorale dalla Magra a Terracina e delle isole dell'arcipelago Toscano;

« Una in Napoli con giurisdizione sul litorale da Terracina a S. Maria di Leuca;

« Una in Palermo con giurisdizione sul litorale dell'Isola di Sicilia e sue dipendenze;

« Ed una in Ancona con giurisdizione sul litorale Adriatico fino a Capo di S. Maria di Leuca.

« La Direzione di Sanità più vicina alla sede del Governo avrà il titolo e le attribuzioni di Direzione generale. »

(Approvato)

« Art. 4. È istituito presso ciascheduna Direzione un Consiglio sanitario marittimo.

« Questi Consigli saranno composti:

« Del governatore od intendente generale amministrativo, presidente;

« Del sindaco o gonfaloniere;

« Del presidente della Camera di Commercio;

« Del capitano del porto;

« Del direttore sanitario;

« Del vice-presidente del Consiglio di sanità terrestre;

« Del direttore delle dogane;

« Di due membri del Consiglio Comunale nominati dal medesimo;

« Di due capitani marittimi nominati dalla Camera di Commercio;

« Del medico applicato alla Direzione di sanità marittima;

« Di un medico dell'ospedale maggiore civile, nominato dal Consiglio Comunale.

« I membri del Consiglio Comunale ed i capitani marittimi saranno rinnovati ogni triennio.

« Potranno essere confermati. »

(Approvato).

« Art. 5. Sono agenti di sanità marittima, in qualunque altro punto d'ancoraggio del litorale, gli amministratori di marina ed i capitani di porto delegati dal Ministero. »

« Negli scali o spiagge ove non esistessero amministratori di marina od ufficiali di porto, può essere delegato come agente di sanità un impiegato delle R. Dogane. »

(Approvato).

« Art. 6. I bastimenti, tanto nazionali che esteri pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiagge dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

« 1. Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco; e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40 centesimi;

« 2. Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero pagherà per ogni tonnellata 20 centesimi.

« 3. I piroscafi provenienti da porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al numero 1 di questo articolo, pagheranno 5 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero.

« 4. I piroscafi potranno andare esenti dalla tassa di

cui al num. 3, mediante il pagamento di 50 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

« Le tasse pagate a tenore del numero 3 non saranno computate in isconto della tassa annuale di abbonamento.

« Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata. »

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io avrei da fare alcune osservazioni a questo articolo, e particolarmente al primo alinea. Dapprima vorrei sapere da quale punto di vista si è partito per fissare la quantità dei dazii, vorrei cioè sapere se si sia aggravata la mano su quei paesi che ordinariamente presentano circostanze più pericolose, da cui cioè ordinariamente ci vengono portate quelle malattie, oppure se si è mirato alla posizione dei paesi che essendo più distanti, fa sì che non vi sia da quelli ad un punto dello Stato nostro più di un approdo all'anno; perchè vede benissimo il Senato, che, se fossero comprese nella categoria di quei paesi per cui si paga 40 centesimi delle località da cui si potessero fare due o tre viaggi all'anno per approdare ad un punto dell'Italia, gravissima sarebbe la tassa.

Io leggo infatti al primo alinea dell'articolo:

« 1. Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco; e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40 centesimi. »

Ora sembrerebbe che la base adottata per questa tariffa è quella dei paesi che sono ordinariamente più infetti; ma tra questi ne veggio ommessi alcuni, che spesso lo sono. Veggio fra gli altri ommessa la Cirenaica, la gran Sirte, da cui qualche volta provengono malattie estremamente contagiose e in cui ultimamente, come a Bengazi, infierì grandemente la peste bubonica. Veggio anche ommessa la parte occidentale del Marocco che è punto pericoloso, e che malgrado ciò è messa nella categoria in cui si pagano solo 20 centesimi a vece di 40.

Questo fatto mi induce a sospettare che siasi creduto che, i bastimenti provenienti dai paesi indicati nell'alinea primo, non facciano che un approdo all'anno sul nostro litorale, locchè non credo sia troppo esatto, per cui, secondo me, converrebbe cambiar la nomenclatura dei paesi compresi in quell'alinea massimamente se si ritiene che nella Turchia d'Europa sonvi le coste dell'Epiro e dell'Albania, da cui possono ad ogni momento, a cagione del breve tragitto, venire al nostro lido bastimenti, che dovrebbero pagare 40 centesimi per tonnellata, cosa che certamente sarebbe gravissima.

Egualemente da alcuni punti della Siria vengono ba-

stimenti che fanno più di due viaggi all'anno, e sonvene pure di quelli che fanno almeno due viaggi venendo dall'Egitto e dalle isole dell'Impero Ottomano.

Io credo dunque che si dovrebbe fare un qualche cambiamento, e se mi si risponderà che così si fece per quei bastimenti, che si supponeva non poter fare che un viaggio all'anno, allora io proporrei un emendamento che svilupperei quando mi sarà detto qual sia la base da cui si è partito per stabilire la tassa di 20 o 40 centesimi per tonnellata.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. L'onorevole Senatore Pareto è entrato in questo argomento delle tasse, che ha già fatto oggetto di lunghe discussioni al congresso di Parigi, senza che siasi poi potuto determinare una norma definitiva intorno alla sanità marittima, essendosi colà solo stabilito che ogni Stato imporrà tasse sanitarie unicamente per compensare le spese del servizio sanitario, che ciascheduno di essi incontrerà.

Dovendo il Governo del Re dopo quel congresso introdurre queste riforme, delle quali, fra i governi d'Italia, fu il primo iniziatore (perchè è noto che l'idea di esse partì dal Governo del Re in un congresso per sistemare le quarantene del servizio sanitario) si consultò quale doveva essere la base di siffatto sistema.

La Francia ne aveva adottato uno, che io giudicai rovinoso al nostro commercio; quello cioè di far pagare ai suoi bastimenti di cabotaggio una tassa di 5 centesimi per tonnellata; tassa che portava alla sanità di Francia una somma enorme di 400 o 500 mila franchi.

Io allora osservava al Ministero che veramente questa tassa riusciva onerosa al piccolo cabotaggio, siccome quella che gravita sui poveri, sulla navigazione di minori risorse, e si è quindi stabilita un'altra base.

Si è detto: quali sono le regioni, per le quali il Governo sostiene maggiori spese nei lazzeretti, e per gli stabilimenti sanitari? per quali provenienze si incontrano queste ingenti spese?

Certamente nessuno negherà che sono i paesi del Levante.

Fortunatamente da dieci anni il Levante non ispirò gli antichi timori; ma intanto noi abbiamo sempre sul capo la spada di Damocle.

Diceva benissimo il Senatore Pareto che anche due anni fa infierì la peste a Bengazi.

In quell'occasione si disse che si sarebbero imposti quei bastimenti, la cui provenienza costrinse lo Stato allo stabilimento sommanente costoso dei lazzeretti, e che si imporrebbero pure degli altri procedenti da paesi notoriamente sani; così che partendo da questa base, sono maggiormente imposte le provenienze dal Levante, quelle dall'America, e quelle dalla Costa occidentale d'Africa, perchè le più accurate osservazioni dimostrano che la febbre gialla trae origine appunto dalle coste occidentali dell'Africa, e che colla tratta dei negri fu portata in America.

Tra voi, o Signori, siede un luminaire della medicina che potrà confermare le mie osservazioni.

Nel designare il Levante abbiamo accennato la Barberia che è così vicina a noi, e le contrade di Tunisi e Tripoli colle quali avendo noi un commercio grande, era nostro interesse favorirlo; abbiamo considerato le coste della Barberia come paesi interamente sani, e perciò si stabili di non aggravarne di troppo il commercio, ma bensì promuoverlo.

Per tali motivi non si è più detto Levante, ma bensì Turchia Asiatica, Turchia Europea e le Isole dell'Impero Ottomano, meno le eccezioni fatte dall'onorevole Senatore Pareto sulle coste dell'Albania che sono molto vicine all'Italia.

È provato che quasi tutti i bastimenti i quali toccano il Levante vengono dal Mar Nero, d'onde non si possono fare più d'uno o due viaggi all'anno.

Ora vede il Senato come questa tassa sia modica; e ciò è tanto vero, che il commercio non ha mai più mosso verun riclamo, come ben ne mosse quando la tassa era di 80 centesimi, e come è noto all'onorevole Senatore Pareto, che, essendo membro della Camera dei Deputati, fu uno di quelli che promosse quella diminuzione.

Del resto posso assicurare il Senato che il Governo non si compenserà punto delle spese. Ne era appena compensato prima della faustissima annessione della Toscana e delle Marche al Regno Italiano; ed ora dopo tale estensione di litorale aggiunto all'antico più commerciale, evidentemente con questo tasse il Governo non compensa le spese del servizio sanitario.

Perciò pregherei l'onorevole Senatore Pareto a voler lasciare l'articolo come è, perchè, ripeto, la tassa che con esso si stabilisce, non ha dato luogo a nessuna lagnanza, ed è assolutamente modica.

Come il Senato vedrà negli articoli successivi, questo schema di legge presenta ancora un immenso vantaggio sopra tutti gli Stati marittimi.

Tutti questi aggravano i bastimenti dei diritti di quarantena, e fanno pagare nei loro lazzaretti somme enormi ai passeggeri per alloggio, per mobili e altro.

Con questo progetto invece il Governo del Re esonera i bastimenti dal diritto di quarantena, ed i passeggeri da quello di alloggio nei lazzaretti; anzi fornisce ai passeggeri stessi l'alloggio ed i mobili gratuitamente.

Io crederei dunque che non si dovesse per verun modo fare la modificazione proposta dall'onorevole Senatore preopinante, perchè questa legge è la più liberale che esista negli Stati marittimi d'Europa per riguardo alle tasse sanitarie delle coste.

Senatore Pareto. Mi muovono molto le osservazioni fatte dal Commissario regio.

Ma io osservo che queste potevano essere giustissime quando si trattava del commercio di Genova con quelle regioni; ora hanno cambiato un poco, perchè abbiamo tutta la costa del mezzogiorno d'Italia, ab-

biamo le coste di Sicilia, le quali essendo molto più ravvicinate, danno luogo a più frequenti approdi; ed osservi il Commissario regio che 40 centesimi per tonnellata due volte l'anno per i bastimenti di qualunque portata, comincia ad essere una somma ben forte, perchè bisognerebbe pagare questi 40 centesimi due volte, e così 80 centesimi, e questo senza pregiudizio di altri cinquanta che ci si minacciano dalla legge sulla tariffa delle tasse marittime. Queste cifre portate così a spizzico sembrano carichi da niente; ma poi sommate insieme, diventano gravi, ed è per questo che io quasi insisterei circa le modificazioni che io aveva proposto, non tanto per quel che riguarda particolarmente questa tassa, ma perchè la tassa medesima è pedissequa a molte altre che ci saranno chieste tra poco quando si parlerà delle tasse marittime.

Vede il Senato che importa di facilitare il commercio, che importa di dar incoraggiamento al medesimo, di nutrire una numerosa schiera di marinai, i quali sono il nerbo della nostra potenza.

Se noi aggraviamo i bastimenti, questi non si faranno in gran numero, e non essendovi bastimenti, non non vi saranno marinai, e quando verrà l'occasione di dover armare una flotta, che cosa succederà? che avremo pochi marinai e dovremo o stremare assolutamente il commercio dei suoi mezzi migliori, o rinunciare a quel primato sul mare a cui dobbiamo pretendere, giacchè fino ad ora si è voluto dire che il Mediterraneo è un lago francese, ma spero che un giorno diremo, che il Mediterraneo è un lago italiano.

Io credo adunque che sarebbe ragionevole di fare almeno questa modificazione alla tariffa delle provenienze e per ciò io sottrarrei le coste d'Albania, e di Epiro, e direi anche quasi d'Egitto, perchè vede il Commissario Regio che frequentissimi sono i bastimenti che vengono da quel litorale. Lascierò le isole Ottomane, come pure anche la Siria, benchè sarebbe conveniente di riattivare per mezzo di facilitazioni il commercio verso quelle parti, giacchè questo commercio che altra volta era floridissimo, ora è scemato di molto ed è quasi annientato, almeno nella parte occidentale d'Italia, cioè per Genova, giacchè non essendovi gran materia pel traffico, se si carica ancora di gravi e pesanti tariffe, diminuirà ancora di più e quasi si spegnerà.

Commissario Regio. Io spero di dire ancora una ragione per la quale l'onorevole Senatore Pareto si persuaderà che non v'è inconveniente alcuno ad ammettere la legge come essa è. Secondo il trattato di Parigi in fine d'ogni anno ogni Governo marittimo deve mandare i suoi conti, e vedere quanto ha ricavato dalle tasse sanitarie e quanto gli costa il servizio sanitario nel litorale di sua spettanza. Ora alla fine dell'anno evidentemente il Parlamento sarà avvertito se queste tasse sanitarie superano le spese.

Io credo che l'onorevole Senatore Pareto non pretenderà che il Governo italiano sopporti oneri, mentre tutti gli altri in fatto di sanità fanno pagare ai bastimenti

tutto quello che è necessario per mantenere il loro servizio sanitario. Noi paghiamo nei porti francesi, paghiamo nei porti austriaci, paghiamo nei porti inglesi le spese necessarie al mantenimento della sanità marittima in quei porti. Solamente in Italia verranno i bastimenti esteri, e non pagheranno nulla, e il Governo avrà l'obbligo di mantenere stabilimenti sanitari, impiegati sanitari e tutte le misure di polizia sanitaria marittima? Io credo che non vi è nessun pericolo ad ammettere la legge come è, perchè alla fine dell'anno, come dissi, il Parlamento sarà avvertito se i proventi sanitari hanno superato le spese del servizio.

Evidentemente nel Congresso di Parigi erano rappresentate tutte le potenze marittime e contrassero obblighi reciproci.

Lo Stato nostro quindi deve mantenere anche a questo rispetto la reciprocità verso le nazioni estere.

Per questi riflessi, siccome il Senatore Pareto l'anno venturo potrà dire: le tasse ammontano alla tal somma, vi prego di moderarle, perchè superano di molto le spese; oppure potrà dire: le spese sono eccessive, moderate queste e i diritti, così si potrà allora vedere quanto sia da far in proposito.

Ma intanto io pregherei il Senato ad ammettere la legge qual è, perchè mi sembra la più equa e la più larga di tutte, salvo ad emendarla, quando ne sia il caso.

Senatore **Martinengo**. Per quanto ha detto testè l'onorevole Commissario regio, trovo inutili le poche parole che avevo pensato di dire; voleva appunto di mandare se i diritti che si riscuotevano per le spese occasionate dalle epidemie erano sufficienti per coprire le spese, giacchè in caso diverso sarebbe inutile diminuire un altro provento dello Stato.

Per conseguenza io appoggio l'articolo come sta scritto nella legge.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

**Presidente**. Farò osservare che ha già parlato due volte; ma il Senato non dissenterà che parli per la terza volta.

*Voci.* Parli! Parli!

Senatore **Pareto**. Se mi è promesso che l'anno venturo si rettificerà questa tabella di percezione, cioè questa tassa, osservando tuttavia che vi sono bastimenti i quali possono venire caricati molto per ispece che soltanto sono possibilmente applicabili a loro vantaggio, cioè per spese di cui, dirò, non che profitano perchè sarebbe una disgrazia l'averne bisogno, ma che solo virtualmente possono averne a sentire l'effetto. Io mi rimetterò alle promesse e all'argomentazione del Commissario e ritirerò le mie osservazioni. Spero però che il Governo terrà conto delle modificazioni proposte per far diminuire questi carichi, soprattutto vedendo che possono gravitare maggiormente sopra certe parti d'Italia che testè sono state alle antiche province riunite.

**Ministro della Marina**. Mi permetta il Senato di

aggiungere alcune parole per tranquillare l'animo del Senatore Pareto, il quale giustamente prende un grande interesse al commercio marittimo.

Pregherei l'onorevole Senatore Pareto di osservare che la legge attuale esonera il commercio marittimo delle antiche province di circa un milione e mezzo, e probabilmente esonererà il commercio marittimo delle province meridionali, di circa due milioni; questo è un vantaggio che fa la legge attuale; e mi pare che sia talmente grande, che quand'anche vi fosse qualche cosa da ridire sopra la tassa attuale, il che è tuttavia dubbio, io ritengo che la legge si potrebbe adottare anche dietro queste considerazioni.

D'altronde io noterò ancora, senza certamente voler menomare per nulla il diritto di proporre emendamenti, che ogni emendamento porterebbe che questa legge fosse rimandata all'altra Camera, e probabilmente in questa sessione non potrebbe più essere votata.

Ora questa legge reca tale vantaggio, stabilisce tale uniformità nel servizio sanitario per le varie parti del Regno, che il beneficio da essa recato sarà immenso anche a fronte dei piccoli aggravii cui potrebbe andar soggetto.

Senatore **Pareto**. Io avevo già ritirato la proposta cui dianzi accennava, e per cui il signor Ministro ha fatte le sue ultime osservazioni.

**Presidente**. Metto ai voti l'art. 6.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 7. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del 40 per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori ».

(Approvato)

« Art. 8. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari;

« A) I bastimenti della marina militare di qualunque nazione;

« B) Le navi di rilascio anche ammesse a libera pratica, quando non fanno operazioni di commercio;

« C) I battelli da pesca anche procedenti dall'estero e le navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello Stato. Questi legni però, dispensati dall'obbligo della patente, saranno muniti di un permesso sanitario di cabotaggio della durata di un anno, pel quale pagheranno lire una, se non maggiori di 10 tonnellate, centesimi 20 all'anno per tonnellata, se maggiori di quella portata. »

(Approvato).

« Art. 9. Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo d'approdo dello Stato. Quando dal luogo dove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi. »

(Approvato)

« Art. 10. Per ogni patente di sanità rilasciata a ba-

stimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di centesimi 50 per ogni bastimento di portata inferiore alle trenta tonnellate, e di lire due per ogni portata maggiore. »

(Approvato)

« Art. 11. Le visite dei medici di sanità nei lazzeretti ed altri stabilimenti sanitari sono gratuite. »

(Approvato)

« Art. 12. I poveri sono mantenuti nei lazzeretti e curati, se infermi, a spese del Governo. »

(Approvato)

« Art. 13. La presente legge sarà posta in vigore dal 1. luglio 1861.

« Da quel giorno avrà piena ed intera esecuzione in tutte le province del Regno la legge penale in materia di sanità marittima in data del 31 luglio 1859. »

(Approvato)

« Art. 14. Per l'applicazione di detta legge nella Toscana viene stabilita la seguente corrispondenza nelle pene :

« A vece della reclusione si applicherà la pena della casa di forza.

« Quando è comminata la pena del carcere e della multa si applicheranno le corrispondenti pene del carcere e della multa in quantità non inferiori, la prima a sei giorni e la seconda a lire cinquant'una.

« La multa potrà estendersi a lire tre mila.

« Quando invece sono applicate le pene di polizia, si indigeranno le pene o del carcere o della multa, estensibili a cinque giorni il primo, ed a cinquanta lire la seconda.

« Inoltre, all'art. 26 di detta legge, alle parole: « di cui all'art. 34 del Codice di procedura criminale » s'intenderanno sostituite le seguenti: « di polizia giudiziaria » od all'articolo 28, invece delle parole: « il Commissario di sanità del porto di Genova e i Consoli di marina nelle altre direzioni marittime » s'intenderanno pure sostituite le seguenti: « i Commissari di sanità, ed in loro mancanza i Consoli di marina. »

(Approvato).

« Art. 15. All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale »

(Approvato).

« Art. 16. Sono soppresse le attribuzioni che in fatto di sanità marittima erano finora di competenza dei magistrati supremi di salute in Napoli e in Palermo, e vengono soppresse le deputazioni di sanità esistenti lungo il litorale delle province meridionali del Regno. »

(Approvato).

« Art. 17. È abolita la tassa a carico dei bastimenti sottoposti a quarantena, quella per alloggio ed uso di suppellettili nei lazzeretti, quella sopra le incroscie deposte e disinfettate nei lazzeretti od altri stabilimenti quarantenari, ed ogni altra tassa, diritto o provento, che sotto qualsiasi denominazione sono ora percepiti a

titolo sanitario, tanto a favore dell'erario, che dei pubblici funzionari. »

(Approvato).

« Art. 18. Sono abrogate tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e disposizioni di qualsiasi forma, attualmente in vigore nelle varie province del Regno in materia di sanità marittima, tranne la convenzione ed il regolamento citati all'articolo primo, e la legge penale citata all'articolo 13 della presente ».

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultato della votazione :

Votanti . . .	76
Favorevoli . . .	73
Contrarii . . .	3

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER MAGGIORI SPESE E SPESE NUOVE  
SUL BILANCIO DELLO STATO DELL'ESERCIZIO 1860  
(V. atti del Senato N. 44).

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per le maggiori spese e spese nuove sul bilancio dello Stato dell'esercizio 1860.

Leggo il progetto (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Sono autorizzate sul Bilancio dello Stato per l'esercizio 1860 maggiori spese e spese nuove rilevanti alla complessiva somma di lire cento novantadue mila seicento trenta o centesimi quindici, ripartibile fra i bilanci delle antiche province dell'Emilia e della Toscana, e fra i Ministeri dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno e dei Lavori Pubblici, non che fra le varie categorie dei bilanci stessi in conformità del quadro unito alla presente legge.

(Approvato)

« Art. 2. Per l'applicazione della spesa nuova di lire 4,833 34 sul bilancio dell'Istruzione Pubblica per le province dell'Emilia è istituita apposita categoria sul bilancio predetto col num. 15 bis, e colla denominazione: *Assegni di aspettativa ad impiegati fuori pianta.* »

(Approvato)

Siccome a termini del regolamento in questo caso di progetti di legge di crediti supplementari, di maggiori spese si può fare un solo squittinio segreto, io credo che se non si dimanda che si faccia la divisione dei due squittinii, s'intende, come per il passato, che si proceda sulle due leggi a votare con un solo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORI SPESE  
SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1860  
ED ANNI PRECEDENTI.

(V. atti del Senato N. 45).

**Presidente.** Do lettura dell'altro progetto per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del Ministero dell'Interno 1860 ed anni precedenti (V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« È autorizzata sul bilancio 1860 ed anni precedenti del Ministero dell'Interno la maggiore spesa di L. 21,689 32 ripartita fra le categorie designate nel quadro unito alla presente legge. »

QUADRO DELLE MAGGIORI SPESE.

Bilancio delle Antiche Province del Regno.

*Archivi di Stato.*

Categ 6. Spese d'ufficio . . . . L. 4,107 23

*Amministrazione provinciale.*

» 14. Fitto dei locali per alloggi dei Governatori . . . . » 1,218 38

*Opere pie e fanciulli esposti.*

» 25 Spese diverse . . . . » 500 00

*Sicurezza pubblica*

» 42. Fitto di locali d'ufficio e di alloggio e minute riparazioni . » 9,500 00

*Servizi diversi.*

» 45. Indennità di via e trasporto degli indigenti . . . . » 1,303 71

Bilancio dell'Emilia.

*Servizi diversi.*

» 39. Compilazione della Gazzetta Ufficiale dell'Emilia (personale) . » 8,000 00

Totale . . L. 21,689 32

(Approvato)

Trattandosi d'articolo unico, non è il caso di eccitare il voto per alzata e seduta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA LEVA LI 4500 UOMINI NATI NEL 1840  
NELLE PROVINCE SICILIANE

(V. atti del Senato N. 39).

**Presidente.** Mi viene suggerito, che se il Senato lo approva, per risparmio di tempo si potrebbe procedere alla discussione dell'altro progetto di legge che sta

ancora all'ordine del giorno, e quindi procedere con una sola chiamata allo squittinio segreto sopra due urne.

Il progetto che viene ora in discussione è quello per la leva di 4500 uomini sui nati nel 1840 nelle province Siciliane.

La discussione generale è aperta. Nessuno domandando la parola si procede alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1840 nelle province Siciliane secondo la legge organica sul reclutamento dell'esercito 20 marzo 1854, le leggi del 19 giugno 1857, e 13 luglio stesso anno, il regolamento sul reclutamento militare approvato con R. Decreto del 30 marzo 1855, le appendici allo stesso regolamento del 14 luglio 1856 e 29 agosto 1857, già pubblicate in quelle province. »

(Approvato)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a quattromila e cinquecento uomini. »

(Approvato)

« Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravanzarono dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857. »

(Approvato)

« Art. 4. Gli iscritti delle predette province chiamati a questa leva, i quali al giorno 1 giugno del seguente anno si troveranno ammogliati o vedovi con prole, e continueranno ad essere in una di tali condizioni nel giorno fissato pel loro assento, andranno esenti dal militare servizio. »

(Approvato)

« Art. 5. Gli iscritti, che in virtù del precedente articolo quarto verranno dichiarati esenti dai consigli di Leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto per le due leggi di maggiori spese e spese nuove e per la legge sulla leva di 4500 uomini per le province dell'isola di Sicilia.

Prima di fare l'appello nominale pregherei il Senato di fissare l'ordine dei suoi lavori. Si potrebbe stabilire per lunedì (non essendovi attualmente nulla di pronto) la riunione negli uffici, al tocco, per l'esame del progetto di legge relativo alla guardia nazionale mobile, che è stato distribuito questa mattina, e per martedì alle due in adunanza pubblica per la discussione del progetto di legge sul Gran Libro, e degli altri progetti che potessero essere in pronto.

Non essendovi osservazioni in contrario, si intenderà adunque fissato l'ordine nella conformità anzidetta.

Risultato della votazione:

Sui progetti di legge per maggiori spese.

Votanti . . . 72  
Favorevoli . . . 63  
Contrari . . . . 9

Il Senato adotta.

Risultato dello squittinio sulla legge per la leva nelle province siciliane.

Senatore **Di S. Elia**. Domando la parola.

**Presidente**. Dopo proclamato il risultato della votazione, il Senatore Di S. Elia avrà la parola.

Risultato della votazione:

Votanti. . . 72  
Favorevoli . . 68  
Contrari . . . 4

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori di riprendere il loro posto, e do la parola al signor Senatore di Sant'Elia.

Senatore **Di Sant'Elia**. Signor Presidente, un momento fa ella leggeva una lettera del signor Ministro dei Lavori Pubblici che riguardava il transito dei Se-

natori napolitani e siciliani per ritornare in patria al fine della Sessione.

Veramente la lettera ministeriale era scritta in modo, che l'amor proprio dei Senatori siciliani e dei Senatori napolitani ne rimase alquanto adombrato.

Si diceva in essa: se ripartirete subito, io vi concederò di trasportare con voi gratuitamente le vostre famiglie; se però ritarderete la vostra partenza, questa grazia non vi sarà più concessa per le vostre famiglie, ma partirete voi soltanto gratuitamente.

I Senatori napolitani e siciliani, è bene il saperlo, per venire alla Sessione, non approfittarono affatto dell'imbarco gratuito: ciascheduno portò con sé la propria famiglia, composta per taluni di 4, di 6 ed anche di 10 persone, e pagò come gli altri.

Ora poi sarebbero nel caso di rinunziare affatto a questo favore che concede il Ministero; giacchè nè i napolitani nè i siciliani intendono di approfittarne.

**Presidente**. Essendo questa una semplice dichiarazione che non dà luogo a seguito, io dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).